

**REGOLAMENTO (CE) N. 1831/96 DELLA COMMISSIONE**  
del 23 settembre 1996

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto per un certo numero di ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che spetta alla Comunità, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, decidere l'apertura di contingenti comunitari per quanto riguarda i prodotti figuranti negli allegati del presente regolamento; che occorre garantire, in particolare, la parità e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento;

che, tuttavia, nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare ai volumi contingenziali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tale modalità di gestione richiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter seguire, in particolare, il grado di esaurimento dei volumi contingenziali ed informarne gli Stati membri;

considerando che i contingenti tariffari previsti dagli accordi succitati debbono essere aperti a partire dal 1996; che occorre inoltre determinare le condizioni specifiche necessarie per la concessione dei vantaggi tariffari dei contingenti previsti negli allegati del presente regolamento;

considerando che con il regolamento (CE) n. 858/96<sup>(7)</sup> la Commissione ha aperto una parte dei contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT; che, per maggiore chiarezza e semplicità, è opportuno raggruppare nel presente regolamento tutti i contingenti relativi a prodotti ortofrutticoli e a prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 858/96;

considerando che i comitati di gestione per ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prodotti elencati negli allegati del presente regolamento beneficiano annualmente delle riduzioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e per i periodi specificati negli allegati.

2. I dazi doganali applicabili per i contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

- per i prodotti elencati negli allegati I e II: i dazi doganali indicati negli allegati stessi;
- per i prodotti elencati nell'allegato III: i dazi ad valorem indicati nello stesso allegato nonché, eventualmente, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

<sup>(6)</sup> GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 116 dell'11. 5. 1996, pag. 1.

3. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui all'allegato II è subordinato alla presentazione, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica, di un certificato d'autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine specificate nell'allegato IIb, che deve essere conforme ad uno dei modelli che figura nell'allegato IIa e attestare che i prodotti in esso indicati posseggono le caratteristiche specifiche di cui all'allegato II.

Nel caso dei succhi di arancia concentrati, tuttavia, invece del certificato di autenticità può essere presentato alla Commissione, prima dell'importazione, un attestato generale con il quale l'autorità competente del paese d'origine certifica che i succhi di arancia concentrati prodotti in tale paese non contengono succo d'arance sanguigne. La Commissione ne informa gli Stati membri per consentire loro di avvertire i servizi doganali interessati. Questa informazione è inoltre pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

#### Articolo 2

1. Nel gestire i contingenti tariffari previsti dall'articolo 1, la Commissione può prendere qualsiasi provvedimento amministrativo atto a garantirne una gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che comprende una domanda di ammissione al beneficio del contingente tariffario per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingenziale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di ammis-

sione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, sempreché i saldo disponibile lo consenta.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume contingenziale corrispondente.

4. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingenziale. Gli Stati membri sono informati dei prelievi effettuati.

#### Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

#### Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari nella misura in cui il saldo del volume contingenziale lo permetta.

#### Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 858/96 è abrogato.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC Suddivisione Taric	Designazione delle merci (1)	Periodo contingentale	Volume del contingente (in t)	Aliquota del dazio (in %)
09.0055	0701 90 51	Patate di primizia, fresche o refrigerate	dal 1° gennaio al 15 maggio	4 000	3
09.0056	0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 200	7
09.0057	0709 60 10	Peperoni	dal 1° gennaio al 31 dicembre	500	1,5
09.0035	0712 20 00	Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	dal 1° luglio al 31 dicembre 1996  dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi	6 000  12 000	10  10
09.0041	0802 11 90 0802 12 90	Mandorle, con o senza guscio, diverse dalle mandorle amare	dal 1° gennaio al 31 dicembre	90 000	2
09.0039	0805 30 20 *41 *43 *45 *47 *51 *53 *55 *57 *61 *63 *65 *67  0805 30 30 *12 *14 *16 *18 *22 *24 *26 *28 *32 *34 *36 *38	Limoni ( <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> )	dal 15 gennaio al 14 giugno	10 000	6
09.0058	0809 10 50 0809 10 10	Albicocche, fresche	dal 1° agosto 1996 al 31 maggio 1997  dal 1° agosto al 31 maggio degli anni successivi	500  500	10  10

(1) La designazione delle merci di cui al presente allegato è quella indicata nella nomenclatura combinata (GU n. L 319 del 30. 12. 1995). La descrizione delle merci per le quali esiste un codice Taric è completata dalla descrizione delle merci che figura nella colonna 3.

## ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC Suddivisione Taric	Designazione delle merci (*)	Periodo contingentale	Volume del contingente (in t)	Aliquota del dazio (in %)
09.0025	0805 10 01	Arance dolci di alta qualità, fresche	dal 1° febbraio al 30 aprile	20 000	10
	*31				
	*41				
	*51				
	*61				
	*71				
	*81				
	0805 10 05				
	*31				
	*41				
	*51				
	*61				
	*71				
	*81				
	0805 10 09				
	*31				
	*41				
	*51				
	*61				
	*71				
	*81				
	0805 10 11				
	*11				
	*21				
*31					
*41					
*51					
*61					
0805 10 15					
*11					
*21					
*31					
*41					
*51					
*61					
0805 10 19					
*11					
*21					
*31					
*41					
*51					
*61					
09.0027	0805 20 19	Ibridi di agrumi conosciuti sotto il nome di «minneolas»	dal 1° febbraio al 30 aprile	15 000	2
	*13				
	*17				
	*23				
	*27				
	*33				
	*37				
	*43				
	*47				
	*53				
	*57				
	*63				
	*67				
	0805 20 29				
	*12				
	*16				
	*21				
	*27				

Numero d'ordine	Codice NC Suddivisione Taric	Designazione delle merci (1)	Periodo contingentale	Volume del contingente (in t)	Aliquota del dazio (in %)
09.0033	2009 11 99 *10	Succhi d'arancia concentrati, surgelati, senza aggiunta di zucchero, con un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo d'arance sanguigne	dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 500	13

(1) La designazione delle merci di cui al presente allegato è quella indicata nella nomenclatura combinata (GU n. L 319 del 30. 12. 1995). La descrizione delle merci per le quali esiste un codice Taric è completata dalla descrizione delle merci che figura nella colonna 3.

Per l'applicazione del presente allegato, si intende per:

- a) «arance dolci di alta qualità», le arance simili nelle caratteristiche varietali, che sono mature, sode e di bell'aspetto, almeno di un bel colore, con una struttura morbida e senza putrefazioni, senza bucce strappate non rimarginate, senza bucce dure o secche, senza esantemi, senza lacerazioni di crescita, senza ammaccature (salvo dovute alla manipolazione usuale o al condizionamento), senza danni causati da siccità o umidità, senza ispidi larghi o emergenti, senza pieghe, cicatrici, macchie d'olio e scaglie, colpi di sole, sporcizie o altri elementi estranei, malattie, insetti, danni causati da agenti meccanici o altri, a condizione che il 15 % al massimo della frutta in ogni spedizione non sia conforme a dette specifiche, inserendo in questa percentuale un massimo del 5 % di difetti che causano seri danni e includendo in quest'ultima percentuale lo 0,5 % al massimo di marciume;
- b) «ibridi di agrumi, conosciuti sotto il nome di "Minneolas", gli ibridi di agrumi della varietà Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan e Citrus reticulata blanca, CV Dancy);
- c) «succhi di arancia, concentrati, surgelati, con un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix», i succhi di arancia la cui massa volumica è uguale o inferiore a 1,229 g/cm<sup>3</sup>, a 20 °C.

*ANEXO IIa — BILAG IIa — ANHANG IIa — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα — ANNEX IIa — ANNEXE IIa — ALLEGATO IIa — BIJLAGE IIa — ANEXO IIa — LIITE IIa — BILAGA IIa*

**MODELOS DE CERTIFICADO**

**MODELLER TIL CERTIFIKAT**

**MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ**

**MODEL CERTIFICATES**

**MODÈLES DE CERTIFICAT**

**MODELLI DI CERTIFICATO**

**MODELLEN VAN CERTIFICAAT**

**MODELOS DE CERTIFICADO**

**TODISTUSMALLEJA**

**FÖRLAGOR TILL INTYG**

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000	
3 Consignee (Name, full address, country)	<b>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY FRESH SWEET ORANGES 'HIGH QUALITY'</b>		
	4 Country of origin	5 Country of destination	
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details		
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)	
	<b>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b> I hereby certify that the above sweet oranges consist of oranges of similar varietal characteristics which are mature, firm, well-formed, fairly well-coloured, of fairly smooth texture and are free from decay, broken skins which are not healed, hard or dry skins, exanthema, growth cracks, bruises (except those incident to proper handling and packing), and are free from damage caused by dryness or mushy condition, split, rough, wide or protruding navels, creasing, scars, oil spots, scale, sunburn, dirt or other foreign material, disease, insects or damage caused by mechanical or other means, provided that not more than 15% of the fruit in any lot fails to meet these specifications and, included in this amount, not more than 5% shall be allowed for defects causing serious damage, and, included in this latter amount, not more than 0,5% may be affected by decay.		
12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>(Signature)</span> <span>(Seal)</span> </div>		

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000	
3 Consignee (Name, full address, country)	<b>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY FRESH MINNEOLA</b>		
	4 Country of origin	5 Country of destination	
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details		
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)	
	11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I hereby certify that the citrus described in this certificate are fresh citrus hybrid of the variety Minneola ( <i>Citrus paradisi</i> Macf. C.V. Duncan and <i>Citrus reticulata</i> blanco C.V. Dancy).		
12 Competent authority (Name, full address, country)	At ..... , on .....  (Signature) (Seal)		



1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000	
3 Consignee (Name, full address, country)	<b>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY CONCENTRATED ORANGE JUICE</b>		
	4 Country of origin	5 Country of destination	
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details		
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)	
	11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I hereby certify that the above frozen concentrated orange juice has a density of 1,229 g/cm <sup>3</sup> or less and does not contain blood orange juice.		
12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....  (Signature) (Seal)		

ANEXO IIb — BILAG IIb — ANHANG IIb — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIb — ANNEX IIb — ANNEXE IIb — ALLEGATO IIb —  
BIJLAGE IIb — ANEXO IIb — LIITE IIb — BILAGA IIb

País de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'origine Paesi di origine Land van oorsprong País de origem Alkuperämaa Ursprungsland	Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente Toimivaltainen viranomainen Behörig myndighet
1. <i>Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοτώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingentii — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes — Kolmelle kiintiölle — För de 3 kvoterna</i>	
Estados Unidos USA USA ΗΠΑ USA États-Unis d'Amérique Stati Uniti Verenigde Staten Estados Unidos da América Yhdysvallat Förenta staterna	United States Department of Agriculture
Cuba Cuba Kuba Κούβα Cuba Cuba Cuba Cuba Cuba Kuuba Cuba	Ministère de l'agriculture
Argentina Argentina Argentinien Αργεντινή Argentina Argentine Argentina Argentinien Argentina Argentiina Argentina	Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
Colombia Colombia Kolumbien Κολομβία Colombia Colombia Colombie Colombia Colômbia Kolumbia Colombia	Corporación Colombia Internacional

País de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'origine Paesi di origine Land van oorsprong País de origem Alkuperämaa Ursprungsland	Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente Toimivaltainen viranomainen Behörig myndighet
2. Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de «Minneolas» — Udelukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen «Minneolas» — Μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only for citrus fruit known as «Minneolas» — Uniquement pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de «Minneolas» — Solo per ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als «minneola's» — Somente para os citrinos híbridos conhecidos pelo nome de «Minneolas» — Ainoastaan Minneolas-sitrusbedelmille — Endast för citrusfrukter benämnda «Minneolas»	
Israel Israel Israel Ισραήλ Israel Israël Israele Israël Israel Israel Israel	Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection
Chipre Cypren Zypern Κύπρος Cyprus Chypre Cipro Cyprus Chipre Kypros Cypren	Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service

## ALLEGATO III

Numero d'ordine	Codice NC Suddivisione Taric	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Periodo contingentale	Volume del contingente (in t)	Aliquota del dazio (in %)
09.0059	0707 00 35 0707 00 40 0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20	Cetrioli, freschi o refrigerati	dal 1° novembre 1996 al 15 maggio 1997	1 100	2,5
			dal 1° novembre al 15 maggio degli anni successivi	1 100	2,5
09.0060	0806 10 40	Uve da tavola, fresche	dal 21 luglio al 31 ottobre	1 500	9
09.0061	0808 10 61 0808 10 63 0808 10 69 0808 10 71 0808 10 73 0808 10 79	Mele, fresche	dal 1° aprile al 31 luglio	600	0
09.0062	0808 20 57 0808 20 67	Pere, fresche, diverse dalle pere da sidro	dal 1° agosto al 31 dicembre	1 000	5
09.0063	0809 10 20 0809 10 30 0809 10 40	Albicocche, fresche	dal 1° giugno al 31 luglio	2 500	10
09.0040	0809 20 39 0809 20 49	Ciliege diverse dalle ciliege acide	dal 21 maggio al 15 luglio	800	4

<sup>(1)</sup> La designazione delle merci di cui al presente allegato è quella indicata nella nomenclatura combinata (GU n. L 319 del 30. 12. 1995).